

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 498

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BONO

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di associazioni venatorie riconosciute

Presentata il 5 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 11 febbraio 1992, n. 157, dispone all'articolo 24 l'istituzione di un fondo presso il Ministero del tesoro, la cui dotazione è alimentata da un'addizionale di lire 10.000 versata da ogni cacciatore unitamente alla tassa di concessione governativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Detta addizionale costituisce una tassazione obbligatoria per ogni cittadino che desidera svolgere attività venatoria in una qualsiasi regione italiana, a qualsiasi associazione venatoria nazionale o regionale esso sia iscritto.

La stessa legge n. 157 del 1992 prevede invece la ripartizione delle disponibilità del fondo esclusivamente fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.

Viene così a determinarsi un ingiustificato privilegio per le associazioni riconosciute a carattere nazionale che si appropriano anche dei versamenti effettuati dai soci delle associazioni a carattere regionale.

Appare immediatamente evidente l'assurdità della normativa che intende penalizzare i cacciatori aderenti alle associazioni regionali inducendoli ad aderire alle associazioni nazionali perché queste, ottenendo una maggiore disponibilità finanziaria, possono garantire una più consistente attività sociale.

Questo diverso trattamento riservato a cittadini sottoposti agli stessi obblighi di natura fiscale assume anche palese carattere di incostituzionalità ed è pertanto per il rispetto della legalità e del diritto che si propone una doverosa modifica alla vigente legislazione lacunosa ed ingiusta presentando la proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituita dalla seguente:

« *c)* 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali e regionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa ».

ART. 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« 4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali e regionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 ».

ART. 3.

1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« 2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute a livello nazionale e a livello regionale agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti: ».

ART. 4.

1. La lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituita dalla seguente:

« *b)* abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizza-

zione a carattere nazionale o regionale con adeguati organi periferici nell'ambito territoriale di competenza; ».

ART. 5.

1. La lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituita dalla seguente:

« *c)* dimostrino di avere un numero di iscritti, nell'ambito territoriale di competenza nazionale o regionale, non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento ».

ART. 6.

1. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« 3. Le associazioni a carattere nazionale sono riconosciute con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. Le associazioni a carattere regionale sono riconosciute secondo le disposizioni previste dalla regione competente per territorio ».

ART. 7.

1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia retroattiva a decorrere dall'anno 1992.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0004000